

La sentenza della CGUE nel caso Juventus: un ritorno al passato nell'annosa questione della cd. «pregiudiziale sportiva»?

di **Francesco Paolo Modugno***

Nota a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, 16 luglio 2026, Cause riunite C-424/24 e C-425/24

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** Il caso e le questioni pregiudiziali. – **3.** La delimitazione del perimetro da parte della Corte: la questione irrisolta sull'art. 4 CGS. – **4.** Le libertà di circolazione e la proporzionalità delle sanzioni disciplinari. – **5.** La tutela giurisdizionale effettiva: una soluzione condizionale nel segno di *Royal Football Club Seraing*. – **6.** Osservazioni conclusive: un ritorno al passato o un punto di svolta?

1. Premessa.

Con la pronuncia del 16 luglio 2026 nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha definito il rinvio pregiudiziale sollevato dal T.A.R. per il Lazio nell'ambito del noto procedimento disciplinare a carico di dirigenti apicali della Juventus F.C.

La sentenza, che fa seguito alle Conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann del 18 dicembre 2025, non dichiara espressamente l'incompatibilità del sistema italiano di giustizia sportiva con il diritto dell'Unione, ma costruisce una soluzione condizionale che già ad una prima lettura potrebbe costituire un potenziale punto di svolta rispetto all'annosa questione relativa alla c.d. «pregiudiziale sportiva» e ai rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo, già oggetto di innumerevoli interventi sia del legislatore sia della giurisprudenza interna, anche a livello costituzionale.

La questione appare di particolare interesse, evidenziando una volta in più il rilievo che il diritto comunitario riveste negli *interna corporis* di settori ove il potere disciplinare autonomo riconosciuto a ordinamenti giuridici speciali (quale è quello sportivo) è tale da incidere in profondità su diritti e libertà fondamentali riconosciute a livello comunitario e come tale soggiace agli

* Avvocato del Foro di Milano e Vicepresidente della Corte Sportiva d'Appello – Tribunale Federale Territoriale FIGC-LND Lombardia.

obblighi tipici di matrice giurisdizionale del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, che trovano nella materia penale la massima espressione.

Merita, tuttavia, fin d'ora segnalare che la pronuncia lascia in ombra, per mere ragioni processuali, uno dei profili più significativi sollevati dal T.A.R. del Lazio, vale a dire la compatibilità con i principi di legalità e tassatività previsti dal diritto dell'Unione dell'irrogazione di sanzioni disciplinari inibitorie fondate sulla violazione della clausola generale di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC¹. Il silenzio della Corte su questo punto, come si cercherà di argomentare, non equivale a una risposta di merito, e lascia aperta una questione che appare ragionevolmente destinata a riproporsi.

Ciò tanto più ove il processo di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario vada a riconoscere e ad estendere anche ai settori dell'ordinamento sportivo (e, perché no, anche negli altri settori a cui sono riconosciuti poteri disciplinari autonomi alle organizzazioni che li governano) i principi fondamentali del giusto processo e la natura para-penalistica di determinate sanzioni, o comunque la loro capacità di incidere sensibilmente sulle libertà fondamentali dell'individuo.

2. Il caso e le questioni pregiudiziali.

La vicenda processuale trae origine dal deferimento, avvenuto il 1° aprile 2022, di diverse società calcistiche e dei loro dirigenti da parte della Procura Federale FIGC. Ai ricorrenti, rispettivamente già presidente e membro del consiglio di amministrazione della società sportiva Juventus F.C., veniva contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, per aver reso o approvato dichiarazioni finanziarie e contabili che presentavano artificiosamente un insieme di trasferimenti di giocatori come operazioni indipendenti, laddove si trattava di permutate finalizzate a eludere l'applicazione dello IAS 38 §45 e a dichiarare risultati e patrimonio netti superiori al reale, per un importo complessivo superiore a sessanta milioni di euro. In sintesi, all'esito di un articolato procedimento, la Corte Federale d'Appello irrogava ai ricorrenti nel gennaio 2023 la sanzione dell'inibizione temporanea pari a ventiquattro mesi in ambito FIGC con richiesta di estensione anche in ambito extra-nazionale UEFA e FIFA, poi accolta dalla

¹ Il cui testo recita: "1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).".

commissione disciplinare della FIFA. Il Collegio di Garanzia dello Sport respingeva i ricorsi, rendendo così definitive, in ambito sportivo, le sanzioni comminate.

Innanzitutto al TAR, i ricorrenti chiedevano in via principale l'annullamento e la sospensione delle sanzioni, e solo in via subordinata il risarcimento. Il giudice amministrativo si trovava, tuttavia, nell'impossibilità di accordare la tutela principale, alla luce delle disposizioni del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito con modificazioni con l. 17 ottobre 2003 n. 280)², come interpretate dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze nn. 49/2011 e 160/2019, ove riservano agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo la competenza esclusiva sulle sanzioni disciplinari, limitando la cognizione del giudice amministrativo alla sola tutela risarcitoria per equivalente in via incidentale, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva. A fronte di quanto sopra, sollevava questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in virtù di tre distinti profili: (i) la compatibilità di tale sistema con il principio di tutela giurisdizionale effettiva (art. 19 par. 1 TUE e art. 47 CDFUE); (ii) la compatibilità dell'irrogazione di sanzioni inibitorie per violazione di una clausola generale indeterminata, *sub specie* dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4 CGS, con i principi di legalità, tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie (artt. 47-49 CDFUE, artt. 6-7 CEDU); (iii) la compatibilità della normativa con le libertà di circolazione e le norme sulla concorrenza del TFUE.

3. La delimitazione del perimetro da parte della Corte: la questione irrisolta sull'art. 4 CGS.

Prima di affrontare il merito, la Corte compie una significativa operazione di selezione. Le questioni relative agli artt. 49, 101 e 102 TFUE e all'art. 6 TUE vengono dichiarate irricevibili per difetto di motivazione.

Ad avviso della CGUE, infatti, il TAR non aveva illustrato con sufficiente chiarezza il nesso tra tali disposizioni e le controversie principali. Sopravvivono, invece, all'esame di ammissibilità i profili riguardanti la violazione degli artt. 45 e 56 TFUE, atteso il carattere transfrontaliero delle sanzioni, dimostrato dall'accoglimento della richiesta di estensione da parte della FIFA, e l'art. 19 par. 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l'art. 47 CDFUE.

La seconda questione pregiudiziale, dedicata alla compatibilità dell'art. 4, comma 1, CGS con i principi di legalità e tassatività, subisce la stessa sorte

² Si veda, segnatamente, il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 – "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", pubblicato in G.U. 20 agosto 2003, n. 192; la legge di conversione – l. 17 ottobre 2003, n. 280 «*Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*», è stata pubblicata in G.U. 18 ottobre 2003, n. 243.

nella parte in cui invoca l'art. 49 CDFUE, con la conseguenza che la Corte non si è pronunciata sul merito del problema, la cui sostanza era la seguente. Invero, i ricorrenti sono stati sanzionati in ambito FIGC con un'inibizione professionale di ventiquattro mesi per aver violato il principio di *"lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*, senza che alcuna norma federale descrivesse con precisione la condotta vietata o predeterminasse la conseguenza sanzionatoria per la specifica tipologia di illecito contabile contestato. La fattispecie ex art. 4, comma 1, CGS è, infatti, strutturalmente una clausola generale, il cui contenuto precettivo è interamente affidato all'integrazione interpretativa degli organi disciplinari, secondo criteri di *"morale e costume sportivo"* che sovente non emergono da una fonte normativa predeterminata. Proprio questo profilo era stato messo a fuoco dal TAR e dai ricorrenti, i quali richiavano la giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi* del 1976, principi poi consolidati in *Öztürk c. Germania* del 1984, *Grande Stevens c. Italia* del 2014 e *A. e B. c. Norvegia* del 2016, per sostenere che le sanzioni inibitorie dell'attività professionale, avendo carattere afflittivo e deterrente, devono ricadere nelle garanzie convenzionali previste per la materia penale, ivi compreso il principio di legalità e sufficiente determinatezza della fattispecie.

A dispetto di questa problematica, come detto la CGUE ha ritenuto di non pronunciarsi sul tema per ragioni di carattere meramente procedurale.

Questa mancata pronuncia, tuttavia, merita riflessione autonoma, trattandosi del profilo ragionevolmente più significativo e suscettibile di impatto diretto sulla normativa disciplinare in ambito sportivo, la cui struttura generale è chiaramente improntata a una definizione *ampia* tanto degli aspetti di tipicità dell'illecito quanto delle cornici edittali riferite a ciascuna singola fattispecie³. Al riguardo, merita sottolineare che il problema dell'art. 4 CGS non è una peculiarità del caso Juventus: quella disposizione è la base giuridica di un'ampia quota delle sanzioni disciplinari irrogate dalla giustizia federale calcistica, e il suo impiego estensivo, in particolare quando la condotta contestata non è strettamente sportiva ma riguarda pratiche gestionali, finanziarie o societarie, pone questioni di determinatezza che si ripresenteranno sistematicamente ogni volta che una sanzione fondata su quella clausola produca effetti sulle libertà economiche tutelate dal Trattato. Non è quindi da escludere, da un lato, che il giudice nazionale possa sollevare

³ Basti pensare che la stragrande maggioranza degli illeciti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva prevede esclusivamente una pena minima, non fissando mai il massimo edittale, fatta salva la fattispecie generale di cui agli artt. 8 e 9 CGS, che fissa la durata massima in anni cinque, estensibile nei casi più gravi anche alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (che costituisce, di fatto, una radiazione o più prosaicamente, la *pena di morte* in ambito sportivo).

una nuova questione affrontando nello specifico le questioni di carattere procedurale alla base della decisione della CGUE; più in generale, soprattutto laddove le sanzioni sportive vanno ad incidere in modo pregnante su profili economici, lavorativi e professionali (come è avvenuto e come avviene di norma quantomeno in ambito professionistico), ci si può attendere che le garanzie convenzionali previste per la materia penale torneranno all'ordine del giorno in questa materia anche in altre analoghe vicende, così da ottenere una pronuncia della Corte di Giustizia sul tema.

Del resto, il problema della determinatezza dell'art. 4 CGS si intreccia con l'analogo profilo della proporzionalità delle sanzioni, affrontato dalla Corte nell'ambito delle libertà di circolazione. La Corte ha stabilito, infatti, che la determinazione delle sanzioni deve essere governata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, suscettibili di considerare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto. Poiché la fattispecie di illecito, a cui la sanzione si ricollega, è costruita su una clausola generale indeterminata, potrebbe essere strutturalmente difficile sostenere che i criteri di commisurazione della sanzione possano essere davvero trasparenti e oggettivi. Il silenzio della Corte sulla seconda questione non scioglie questo nodo, semmai lo lascia sospeso su entrambi i piani, quello della legalità formale della fattispecie e quello della proporzionalità sostanziale della risposta punitiva.

4. Le libertà di circolazione e la proporzionalità delle sanzioni disciplinari.

Ponendo l'attenzione alla prima questione su cui la CGUE si è pronunciata, riguardante il rispetto delle libertà di circolazione così come riconosciute dagli artt. 454 e 565 TFUE la Corte si muove in un solco ampiamente tracciato

⁴ Il cui testo recita: "Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

⁵ Il cui testo recita: "Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la

dalla giurisprudenza recente che si è pronunciata su questioni attinenti alla materia sportiva⁶, recependo anche l'importante contributo della decisione *CD Tondela*⁷, che ha ulteriormente precisato come il buon funzionamento delle competizioni calcistiche professionistiche si fondi sul mantenimento di un equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra i club, tenuto conto del legame di interdipendenza che li unisce.

Su tali basi, muovendo dal principio consolidato per cui le libertà di circolazione vincolano anche le associazioni private dotate di poteri sufficienti a pregiudicarne l'esercizio, e precisando che l'autonomia giuridica riconosciuta alla FIGC dal diritto interno non può operare come scudo rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato, la Corte afferma che un'inibizione professionale di ventiquattro mesi con estensione in ambito FIFA – UEFA non ha come conseguenza potenziale ma come scopo stesso di impedire l'esercizio dell'attività professionale dei sanzionati in tutti gli Stati membri. Ad avviso della Corte, pertanto, l'ostacolo alle libertà di circolazione è, dunque, conclamato.

Tanto chiarito, la sentenza riconosce come tale ostacolo sia in linea di principio giustificabile laddove persegue un obiettivo legittimo di interesse generale non puramente economico e rispetta il principio di proporzionalità. La Corte afferma, di conseguenza, che norme volte ad assicurare la correttezza delle dichiarazioni finanziarie e contabili dei dirigenti societari perseguono l'obiettivo legittimo di garantire la regolarità delle competizioni sportive, sicché i comportamenti contestati (*sub specie* le operazioni di trasferimento di giocatori artificialmente strutturate per eludere il principio contabile IAS 38, §45 e gonfiare patrimonio netto e risultati economici della società), falsano l'equilibrio finanziario e, di riflesso, quello sportivo, a maggior ragione in quanto incidono direttamente sulla composizione delle squadre, parametro essenziale delle competizioni.

La CGUE rimette al TAR la verifica di proporzionalità secondo le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che dovranno tenere opportunamente conto della specificità della disciplina sportiva, nonché degli scopi perseguiti dall'associazione, quali risultanti dallo statuto o dai compiti che le sono attribuiti dai pubblici poteri. Ciò comporta che il giudice amministrativo

procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione"

⁶ Si veda, ad esempio, la nota sentenza del 21 dicembre 2023, *European Superleague Company*, C-333/21, nonché sentenze del 21 dicembre 2023, *Royal Antwerp Football Club*, C-680/21 e 4 ottobre 2024, *FIFA*, C-650/22.

⁷ Sentenza CGUE (Quinta sezione), 30 aprile 2026, nella causa C-133/24, che vedeva coinvolti, tra gli altri, la *Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)* e la società *CD Tondela – Futebol, SAD et al.*

nazionale dovrà, quindi, accertare se il regime sanzionatorio in ambito FIGC sia coerente e sistematico rispetto agli obiettivi perseguiti e se la determinazione caso per caso delle sanzioni sia governata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, suscettibili di considerare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto e soggetti a controllo giurisdizionale effettivo.

Si noti, sul punto, come l'inciso sul controllo giurisdizionale effettivo come condizione di proporzionalità crei un raccordo implicito con il secondo (e più importante) blocco della sentenza dedicato alla tutela giurisdizionale, e, come si è detto, con il problema irrisolto della determinatezza della fattispecie di cui all'art. 4 CGS.

5. La tutela giurisdizionale effettiva: una soluzione condizionale nel segno di *Royal Football Club Seraing*.

È sul piano dell'art. 19 par. 1, secondo comma, TUE⁸ e dell'art. 47 CDFUE che la sentenza offre il contributo sistematicamente più rilevante, costruendo la propria architettura argomentativa a partire dalla pronuncia della Grande Sezione in *Royal Football Club Seraing*⁹.

In quella causa, relativa all'attribuzione di autorità di cosa giudicata a un lodo del TAS senza previo controllo di conformità al diritto UE da parte di un giudice di uno Stato membro, la Grande Sezione aveva enunciato alcuni principi fondamentali ripresi anche nella decisione qui in commento: (i) l'art. 19 par. 1, secondo comma, TUE non esige un rimedio giurisdizionale diretto contro gli atti lesivi delle libertà fondamentali tutelate dall'ordinamento comunitario, a condizione che esista la possibilità di un controllo incidentale effettivo sulla loro compatibilità con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione; (ii) per essere effettivo, tale controllo deve consentire di investire l'interpretazione dei principi UE, le conseguenze giuridiche da ricollegarvi e la qualificazione giuridica dei fatti; (iii) il giudice competente deve poter non solo accertare la violazione e ordinare il risarcimento, ma anche annullare l'atto lesivo delle libertà di circolazione e concedere misure cautelari.

⁸ Come detto *supra*, la questione pregiudiziale era stata sollevata anche rispetto all'art. 6 TUE, tuttavia la Corte ha ritenuto la stessa irricevibile per motivi analoghi a quelli riguardanti il profilo sull'art. 4 CGS, di carattere strettamente procedurale (segnatamente, il giudice del rinvio non aveva esposto, con sufficiente chiarezza e precisione, le ragioni alla base della questione pregiudiziale e il nesso sussistente tra tali disposizioni del diritto dell'Unione e la normativa nazionale applicabile).

⁹ Decisione CGUE (Grande Sezione), 1° agosto 2025, nella Causa C-600/23 tra *Royal Football Club Seraing SA vs FIFA, UEFA e URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association ASBL)*.

Nella causa in commento, tuttavia, la situazione era strutturalmente diversa: gli organi di giustizia sportiva italiana (a differenza del TAS) sono interni all'ordinamento nazionale e, almeno formalmente, parte del suo sistema di rimedi. La questione diventa allora se essi stessi possano rientrare nel più generale concetto di *giurisdizione* che fornisce la tutela effettiva imposta dal diritto dell'Unione, rendendo non necessario che il TAR disponga di poteri di annullamento e cautela.

La risposta della CGUE ricalca, nella sostanza, i principi sanciti nella causa *Royal Football Club Seraing*, declinandoli in relazione alla fattispecie concreta e osservando come la limitazione al solo risarcimento per equivalente di fronte al Giudice amministrativo sia astrattamente compatibile con il diritto dell'Unione, ma solo a condizione che almeno l'organo di giustizia sportiva che statuisce in ultima istanza soddisfi cumulativamente cinque requisiti.

Segnatamente, per poter essere considerato alla stregua di una *giurisdizione* ai sensi del diritto UE, come tale quindi in grado di garantire quella tutela giurisdizionale effettiva sancita dall'art. 19, co. 1, TUE¹⁰, l'ente deve essere (i) dotato delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità; (ii) deve essere precostituito per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione; (iii) deve svolgere un ruolo realmente giurisdizionale; (iv) deve seguire un procedimento che offra le garanzie di contraddittorio e rispetto dei diritti della difesa; infine, (v) deve essere in grado di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulla sanzione, comprensivo del potere di annullarla, di farne cessare gli effetti e di concedere misure cautelari, nonché della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale.

Il requisito della precostituzione per legge non può essere soddisfatto, ad avviso della CGUE, dal mero rinvio che la legge n. 280/2003 opera agli statuti e regolamenti associativi, mentre devono essere disciplinate per legge anche composizione, organizzazione e garanzie procedurali, senza lasciarle alla discrezionalità delle stesse associazioni.

Al contempo, la Corte non esclude *tout court* che una normativa emanata da un'associazione sportiva nazionale non possa costituire, come tale, una legge – intesa in senso lato – che soddisfi i criteri condizionali elaborati dalla CGUE stessa, rimettendo tutte le valutazioni sul punto al giudice nazionale, stante anche l'assenza, nell'ambito del procedimento comunitario, di sufficienti informazioni per consentire una valutazione piena circa la possibilità che l'attuale conformazione dell'ordinamento sportivo interno (*in specie* l'ordinamento FIGC, declinato a partire dalla disciplina generale del CONI)

¹⁰ Articolo 19 1. "La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione".

possa garantire il rispetto dei criteri condizionali enunciati dalla Corte di Giustizia.

6. Osservazioni conclusive: un ritorno al passato o un punto di svolta per la pregiudiziale sportiva?

Il primo pensiero che suscita la lettura della sentenza in commento è il più classico dei *déjà-vu*, trattandosi di principi giuridici che entrano a gamba tesa (sia consentita la metafora calcistica) all'interno di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale che da oltre vent'anni impegna gli esperti della materia in ambito nazionale e che si trova, ora, di fronte all'ennesimo capitolo di un libro, quello della *pregiudiziale sportiva*, che appare ancora ben lontano dalle sue pagine finali.

Da un punto di vista di diritto comunitario, invero, *nihil novi sub sole*. Da tempo, infatti, la Corte di Giustizia ha passato sotto la lente dei trattati UE le normative nazionali connesse al settore dello sport, giacché sin dalle note sentenze Bosman¹¹ e Meca-Medina¹² viene richiesta una valutazione caso per caso di ciascuna disciplina che possa andare ad incidere e a restringere libertà fondamentali quali la concorrenza, la libera circolazione dei lavoratori o dei servizi, ammettendo eccezioni solamente ove le stesse siano conformi agli obiettivi perseguiti e offrano risposte proporzionate a tali obiettivi. La stessa vicenda *Royal Football Club Seraing* richiamata nelle motivazioni costituisce un precedente del tutto in linea con la decisione assunta nel caso qui in esame.

Dal punto di vista del diritto nazionale, invece, più che un principio innovativo, la Corte sembra aver riaperto un dibattito che per vero già ben prima del d.l. 220/2003, non a caso definito tra gli addetti ai lavori «blocca TAR», e per tutti gli anni successivi non si è mai realmente sopito, imponendo ben due interventi della Corte Costituzionale e innumerevoli pronunce del giudice amministrativo.

Non tutti possono avere memoria, infatti, del noto caso del Catania F.C. che nel lontano 2003 aveva determinato, in virtù proprio dell'intervento di un organo giurisdizionale esterno all'ambito sportivo (in specie, il T.A.R. della regione Sicilia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), il caos nella gestione del campionato professionistico di serie B e aveva imposto – appunto – un intervento urgente del legislatore per introdurre *d'imperio* una separazione netta tra giustizia sportiva (e correlati poteri disciplinari) e giurisdizione amministrativa, ritenendo che tale assetto rispondesse in modo più efficace ed equilibrato alle esigenze del mondo dello sport.

¹¹ Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, C-415/93.

¹² Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, C-519/04, David Meca-Medina e Igor Majcen vs. Commissione CE.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che la decisione della CGUE faccia proprie questioni ampiamente discusse in ambito nazionale rispetto alle lacune di tutela che molti interpreti attribuiscono all'attuale regime di *pregiudiziale sportiva*, ponendo un interrogativo destinato ragionevolmente a produrre effetti significativi sulla compatibilità dell'odierno sistema *giudiziale sportivo* con il diritto comunitario.

Appare, infatti, difficile ipotizzare che l'attuale regime della giustizia sportiva possieda tutti i requisiti e i criteri condizionali posti dalla Corte di Giustizia (e già ampiamente criticati nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann del 18 dicembre 2025), risultando problematico riferirsi alla sola disposizione di legge in materia prevista dall'art. 7, co. 2, lett. h-bis del d.lgs. n. 242/1999 (e successive modificazioni), ove attribuisce alla Giunta Nazionale del CONI il compito di individuare, *"con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate"*.

Ragionevolmente alcuni di questi quesiti dovranno essere a breve risolti proprio dal giudice rimettente che laddove non intenda sollevare una nuova questione pregiudiziale davanti alla CGUE colmando i vizi procedurali ravvisati nella decisione in commento, si troverà a dover dare diretta applicazione ai principi sopra richiamati o in alternativa dovrà valutare se sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale del d.l. 220/2003 (così come convertito in l. 280/2003) alla luce della nota giurisprudenza della Corte Costituzionale e della necessità di definire un nuovo equilibrio tra i poteri del giudice nazionale e le prerogative della giustizia sportiva.

Trattasi d'altra parte di principi generali la cui portata applicativa potrebbe astrattamente estendersi anche oltre il settore del diritto sportivo, ove poteri disciplinari e sanzioni afflittive attribuite ad organismi di diritto privato entrino in conflitto con le libertà fondamentali sancite a livello comunitario e non prevedano una cognizione piena da parte di un organo giurisdizionale effettivo per almeno un grado di giudizio ulteriore rispetto a quelli interni del settore di appartenenza.

Quel che è certo è che ci si trova di fronte a una materia in costante evoluzione, grazie alla spinta del legislatore comunitario e della giurisprudenza delle corti sovranazionali, come sempre più spesso avviene in



numerosi settori del diritto e in particolare in quelli più attinenti alla materia penale e alla tutela delle garanzie e delle libertà fondamentali.